

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE CCIAA DI PISA
TRIENNIO 2019 / 21 - INTEGRAZIONE**

In data 13/12/2019 ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti di cui all'art. 7 del Ccnl del 21/5/2018 dei dipendenti non dirigenti della Camera di commercio di Pisa, per la sottoscrizione dell'allegato testo di "Integrazione all'accordo" per il triennio 2019-21, relativo alle materie oggetto di contrattazione decentrata definite dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018 vigente, sottoscritto in data 17/04/2019.

Tenuto conto che:

- a) in data 04/11/2019 è stata sottoscritta l'ipotesi "Integrazione al contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della CCIAA di Pisa per il triennio 2019-21;
- b) il Collegio dei Revisori in data 29/11/2019 (verbale n. 11/2019) ha espresso parere favorevole all'ipotesi di integrazione del CCDI del personale non dirigente della Camera di commercio di Pisa;
- c) la Giunta con deliberazione n. 109 in data 04/12/2019 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Integrazione al CCDI.

Delegazione di parte pubblica:

PRESIDENTE: Cristina Martelli



Marzia Guardati




R.S.U. nelle persone di:

Faoro Maria Teresa

Tigli Roberta

Granata Laura




Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

C.G.I.L.-F.P

C.I.S.L.-F.P.S.

U.I.L.-F.P.L.

C.S.A.



Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Integrazione al Contratto collettivo decentrato 17/04/2019 del personale non dirigente della Camera di Commercio di Pisa per il periodo 2019-21.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE CCIAA DI PISA
TRIENNIO 2019 – 2021 - INTEGRAZIONE

PREMESSA

In considerazione del carattere innovativo del dispositivo dell'art. 72 del CCNL 21/5/2018, il CCDI della Camera di Pisa per il triennio 2019-21 si era riproposto di affrontare le materie di più immediata applicazione, ritenendo necessario su questo tema sviluppare degli approfondimenti, anche in previsione di eventuali interventi chiarificatori di Aran, che in effetti sono intervenuti (Cfr. prot. 3134 del 24/4/2019).

Considerato che l'Ente stanziava annualmente risorse per finalità assistenziali a favore del proprio personale dipendente, condivise le richieste della parte sindacale, si addivene ora alla stipula di una integrazione al Contratto decentrato.

L'occasione è utile anche per un aggiornamento in materia di contingente minimo di personale in caso di sciopero per la garanzia del funzionamento dei servizi essenziali e per la formulazione di un'interpretazione autentica all'articolo 9 del CCDI.

Art. 1 - Welfare integrativo

1. In applicazione dell'art. 7, comma 2, del CCNL 21/05/2018, le parti danno atto che per il personale destinatario del CCDI della Camera di Commercio di Pisa sottoscritto il 17/04/2019 sussistono le condizioni applicative del welfare integrativo aziendale per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, nei limiti delle disponibilità già stanziata annualmente dall'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico per finalità assistenziale, anche già utilizzati dagli enti stessi,
2. Le risorse per l'attuazione del welfare integrativo sono così destinate:
 - a) Iniziative a sostegno del reddito della famiglia;
 - b) Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
3. Le parti concordano di destinare in misura prevalente le risorse disponibili alle finalità di cui alla lett. a) del precedente comma 2.
4. Con apposito disciplinare, da definire entro il 31/12/2019, saranno stabilite le procedure per l'attuazione del presente istituto.

Art.2 – Disposizioni in materia di sciopero e applicazione dei contingenti minimi

1. Il presente articolo, in riferimento alle disposizioni di cui alla L. 146 del 12/06/1990, così come modificata dal D.L. n. 146 del 20 settembre 2015, convertito in Legge n. 182 del 12 novembre 2015 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, e di cui all'Accordo Collettivo Nazionale 19/09/2002 comparto Regioni – Autonomie Locali in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, ridetermina il contingente di



personale esonerato dallo sciopero necessario per il funzionamento dei servizi minimi essenziali stabilito dall'art 1 comma 2 dal CCDI del 12/04/2001 nel modo seguente:

Contingente minimo di personale	Servizi essenziali
n. 2 unità di cat. C o D	Documenti per l'estero
n. 1 unità di cat. C	Rilascio certificati e visure con diritto di urgenza per partecipazione a gare d'appalto
n. 1 unità di cat. C o D	Registrazione Brevetti
n. 1 unità di cat. A	Servizi che consentano l'apertura al pubblico degli uffici e l'erogazione dei servizi minimi essenziali

Art. 3 – Interpretazione autentica art 9 CCDI


Richiamato il sesto comma dell'art. 9, CCDI CCIAA Pisa del 17/04/2019, si conviene che esso termina alla parola "25%." "con conseguente eliminazione della locuzione "del fondo complessivo".

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di parte pubblica:

PRESIDENTE: Dott.ssa Cristina Martelli

Dott.ssa Marzia Guardati




R.S.U. nelle persone di:

Faoro Maria Teresa

Tigli Roberta

Granata Laura



Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

C.G.I.L.-F.P

C.I.S.L.-F.P.S.

U.I.L.-F.P.L.

C.S.A.

